



Provincia di Venezia

AVVOCATURA

Determinazione N. 3247 / 2012

Responsabile del procedimento: BRUSEGAN ROBERTA

Oggetto: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA NEL PROCEDIMENTO PENALE RGNR 4724/11 AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA - SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE MONOCRATICO DI MESTRE. NOMINA PATROCINATORE INTERNO.

Il dirigente

Premesso che i sigg. [Omissis..] sono citati a giudizio avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata del Tribunale Monocratico di Mestre (RGNR 4724/11), imputati per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. - 635 c.2 n.3. – 650 , n.2 -61 c.1 n.5 c.p, -1231 cod. nav, -perché, in concorso e previo concerto fra loro, tutti imbarcati su unità da diporto avente sigla LV 28100 di lunghezza pari a m. 7,20 sospinta da due motori fuoribordo troppo potenti rispetto il tipo di imbarcazioni quindi non a norma, effettuavano la pesca di vongole veraci, , utilizzando apparecchiatura denominata “gabbia metallica con rete terminale”, causando per le modalità dell’azione, danneggiamento del fondale marino e del ecosistema lagunare in conseguenza dello scavo di solchi sul fondale e dell’erosione del medesimo, con depauperamento e compromissione delle forme di vita che ivi albergano, commesso su bene demaniale esposto per necessità alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità. Fatto aggravato perché non ottemperavano all’ordine di fermarsi intimato dall’ equipaggio del nucleo natanti dei Carabinieri dandosi alla fuga a luci spente approfittando dell’ oscurità. Accertato il 11 maggio 2011 nella laguna di Venezia - Recidiva reiterata specifica infraquinquennale per [Omissis..].

Richiamato art 18 del vigente Statuto della Provincia di Venezia, il quale conferisce al Presidente pro tempore la capacità di stare in giudizio e conferire il relativo mandato ad litem;

Considerato che sull’argomento è stata prodotta apposita informativa alla Giunta Provinciale da parte dello scrivente settore;

Visti:

- i il D.Lgvo n. 163/06, art. 20, e tabella 2B allegato allo stesso decreto, per il quale i servizi legali sono espressamente esentati da qualsiasi procedura di affidamento ad evidenza pubblica;
- ii il D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- iii lo Statuto provinciale, in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

Premesso che:

- i con deliberazione del Consiglio Provinciale, esecutiva a termine di legge, è stato

- approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2012-2014”;
- ii l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
 - iii con Delibera della Giunta Provinciale, immediatamente esecutiva recante ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2012”, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio Finanziario 2012;
 - iv Con il Piano esecutivo di gestione (PEG), per l'esercizio 2012, al Servizio Avvocatura è stato assegnato, fra l'altro, l'obiettivo n. 01 “Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura”, e l'attività n. 01.01 “Gestione del Contenzioso”;

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto Dirigente del Settore Avvocatura

DETERMINA

- 1) che l'Amministrazione Provinciale si costituisca parte civile nel procedimento penale sopra indicato mediante il patrocinio dell'avv. Giuseppe Roberto Chiaia dell'Avvocatura Provinciale, riservandosi di nominare qualora necessario, quale sostituto processuale, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., uno tra gli altri due professionisti legali dell'Avvocatura, eleggendo domicilio presso la sede dell'Ente in Venezia S. Marco 2662;
- 2) La presente ha efficacia anche ai fini di cui all'art. 11 del vigente “Regolamento del Settore Avvocatura”, intendendosi il gruppo di lavoro costituito dal dirigente avvocato, dai due funzionari avvocati e dai tre istruttori amministrativi assegnati all'ufficio.

IL DIRIGENTE
f.to GIUSEPPE CHIAIA